

14 luglio 2022 - n.10

I Jolly di Simona



<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

a cura di **Simona Anzani**



Focus istituzionale



Cybersicurezza, Brunetta apre la Summer School per la Pa

Dal 12 al 14 luglio a Roma, presso la sede della Scuola nazionale dell'amministrazione, si tiene la **prima Summer School sulla sicurezza cibernetica rivolta ai vertici delle amministrazioni pubbliche centrali: la Presidenza del Consiglio dei ministri e i ministeri, nonché Inps, Inail, Istat, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli, organi costituzionali.**

L'iniziativa è promossa dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e dal Dipartimento della Funzione pubblica, in collaborazione con il Dipartimento per le Informazioni e la sicurezza, il Dipartimento per la Trasformazione digitale, il ministero della Difesa e la Polizia postale.

Obiettivo: offrire a chi ricopre ruoli apicali un'occasione di approfondimento sui rischi connessi alla sicurezza cibernetica e sugli strumenti per riconoscerli, prevenirli e contrastarli. Un'azione formativa indispensabile per cominciare a dotare tutte le istituzioni delle capacità e delle competenze necessarie per fronteggiare attacchi hacker ed evitare interruzioni dei servizi.

"Questo tipo di formazione va considerato come un **investimento in un bene pubblico** di cui non potremo più fare a meno, che deve diventare **cultura diffusa. Cultura formativa che deve arrivare in tutti i luoghi di lavoro pubblici, in tutte le 32mila amministrazioni.** Sono certo che i fruitori dei servizi, cittadini e imprese, vedranno subito i benefici di questo lavoro", **dichiara Renato Brunetta.**

.....

"Riteniamo sia fondamentale che i vertici delle amministrazioni pubbliche siano coinvolti in azioni di sensibilizzazione e formazione dedicate. Non basta rendere sicure applicazioni, siti e infrastrutture; molto più spesso di quanto non si pensi l'anello debole nella catena della sicurezza è l'essere umano. La sensibilizzazione sui rischi e sulle misure di protezione disponibili è la prima linea di difesa per assicurare la sicurezza dei sistemi, delle applicazioni e dei dati: ogni dipendente pubblico deve conoscere le caratteristiche che contraddistinguono la sicurezza informatica e comportarsi di conseguenza, deve maturare una conoscenza dei pericoli e delle minacce a cui è esposto quando opera nel digitale".

<https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/12-07-2022/cybersicurezza-brunetta-apre-summer-school-pa>
<https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/12-07-2022/cybersicurezza-brunetta-apre-summer-school-pa>

Relazione sull'attività 2021 dell' Autorità Garante per la protezione dei dati personali

7 luglio 2022

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali - composta da Pasquale Stanzone, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia, Guido Scorza - ha presentato la Relazione sull'attività svolta nel secondo anno di mandato del Collegio, che illustra i diversi fronti sui quali è stata impegnata l'Autorità nel corso di un anno caratterizzato ancora **dall'impatto dell'emergenza sanitaria su tutti i settori della vita nazionale** e dal **ricorso massiccio alle piattaforme on line**.

La necessità di assicurare, da una parte, un **funzionale trattamento dei dati** - in particolare di quelli sulla salute - e, dall'altra, **il rispetto dei diritti delle persone**, ha visto il Garante impegnato in una costante opera di **bilanciamento al momento di fornire pareri** o di indicare **misure di garanzia** per tutelare i diritti della persona.

Il 2021 ha peraltro rappresentato per l'Autorità un anno particolarmente impegnativo ai fini dell'**adeguamento al Regolamento Ue da parte dei soggetti pubblici e privati**.

Gli interventi più rilevanti per la pubblica amministrazione e la fiscalità

Per quanto riguarda **la pubblica amministrazione, il Garante:**

- ha richiamato Ministeri, Enti locali e Regioni ad **evitare diffusioni illecite di dati personali e a temperare obblighi di pubblicità degli atti e dignità delle persone.**
- ha fissato precise **regole per l'esercizio del diritto di accesso civico.**
- Ha chiesto **più tutele per chi denuncia illeciti con lo strumento del "whistleblowing".**
- Ha fornito **pareri sull'App Io, sullo Spid ai minori, sulle Anagrafi delle istruzioni, sulla piattaforma digitale per la notifica degli atti.**
- Ha reso **pareri in materia di politiche sociali come la Carta europea della disabilità, la Carta dello studente, e a favore delle associazioni no profit.**

Relativamente al sistema della fiscalità, l'Autorità ha chiesto maggiori garanzie per la memorizzazione dei dati dei contribuenti contenuti nelle fatture elettroniche e ha dato indicazioni per migliorare gli standard di esattezza e qualità dei dati trattati a fini fiscali.

Rapporto ISTAT annuale 2022

8 luglio 2022

Venerdì 8 luglio il Presidente dell'Istat Gian Carlo Blangiardo ha illustrato il **“Rapporto Annuale 2022. La situazione del Paese”**.

A due anni dall'inizio dell'emergenza sanitaria, il Rapporto Istat 2022, giunto alla trentesima edizione, **analizza la situazione economica e sociale del Paese nel 2021 e nei primi mesi del 2022**. Particolare attenzione viene dedicata **all'impatto della pandemia sul sistema delle imprese e sulla loro capacità di reazione, sulla vita quotidiana dei cittadini e sui comportamenti adottati per farvi fronte**. Inoltre vengono approfonditi temi quali **l'andamento delle disuguaglianze pre e post pandemia e le trasformazioni dei comportamenti sociali e demografici della popolazione**.

Dopo una crescita record nel 2021 (+6,6%), a inizio anno **il Pil dell'Italia è tornato sui livelli di fine 2019, anche se con progressi non uniformi tra i settori**. Dalla seconda metà dello scorso anno lo **scenario internazionale si è gradualmente deteriorato per effetto di strozzature dal lato dell'offerta e di consistenti spinte inflazionistiche, esacerbate dall'invasione russa dell'Ucraina**. Quest'ultima ha anche **peggiorato le attese, così come il cambio di intonazione della politica monetaria**. Coerentemente, le **prospettive di crescita mondiali per il 2022 e il 2023 sono peggiorate e quelle per l'Italia**, pur restando positive, sono in decelerazione. **L'inflazione a giugno ha raggiunto l'8,0% per l'indice NIC**, ai massimi da gennaio 1986, sospinta dai rincari delle materie prime, in particolare del gas naturale, il cui prezzo è aumentato di circa sei volte.

Guardando al futuro, **la sfida della transizione ecologica** – alla quale il PNRR dedica circa 85 miliardi di euro di investimenti – è **particolarmente rilevante per il nostro Paese, che dipende dall'estero per oltre tre quarti dell'approvvigionamento energetico, principalmente di petrolio e gas naturale.**

Nell'ultimo decennio risparmi importanti sono stati conseguiti nei consumi dell'industria, molto minori quelli delle famiglie mentre sono rimasti stabili i consumi del terziario.

Di rilevanza strategica per sostenere lo sviluppo è anche la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche, che dispongono di un organico ridotto e invecchiato: oggi l'età media dei dipendenti è di quasi 50 anni rispetto ai 42 circa nel settore privato. Oltre che nella semplificazione delle procedure amministrative, la sfida è rivolta allo sviluppo del capitale umano e al pieno sfruttamento delle tecnologie digitali per l'offerta di servizi. In questa prospettiva sono incoraggianti le esperienze dell'ultimo biennio. Le istituzioni pubbliche hanno rinforzato le assunzioni e la formazione e continuato a erogare servizi nonostante la maggior parte del personale operasse da remoto, ed è cresciuto l'utilizzo delle piattaforme digitali pubbliche da parte di cittadini e imprese.

Attuazione PNRR, tempi rapidi per ricorsi amministrativi

Decreto Legge n. 85/2022

Con il Decreto Legge n. 85/2022, il Governo ha introdotto un vero e proprio rito speciale per i ricorsi che hanno ad **oggetto contenziosi relativi a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR**: i TAR e il Consiglio di Stato dovranno adattare i tempi dei processi e delle loro decisioni alle scadenze e agli obiettivi del Pnrr.

- Secondo quanto disposto con l'art. 3 del D.L. del 7 luglio 2022, n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2022, n. 157, **al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualora risulti** - anche sulla base di quanto rappresentato dalle amministrazioni o dalle altre parti del giudizio - **che il ricorso riguardi qualsiasi procedura amministrativa inerente interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, in caso di accoglimento della istanza cautelare**, il tribunale amministrativo regionale, con la stessa ordinanza, fissa la data di discussione **entro trenta giorni** dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo anche il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti.

- **In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del TAR, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In questo caso il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.**
- **Nel caso in cui l'udienza di merito non si svolga entro i termini previsti, la misura cautelare perde efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione.**
- **Infine, qualora prima della data di entrata in vigore del decreto, la misura cautelare sia già stata concessa, l'udienza per la discussione del merito è anticipata d'ufficio entro trenta giorni.**

Al comma 3 viene anche precisato che le PA devono segnalare se l'oggetto del ricorso è una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.

In particolare, **sono parti necessarie del giudizio le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l), del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109/2021, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato.**

<https://www.lavoripubblici.it/news/attuazione-pnrr-tempi-rapidi-per-ricorsi-amministrativi-28930>

Le sentenze ed i provvedimenti di interesse



Violenza sulle donne: l'Italia condannata per la lentezza del sistema e per la prescrizione dell'azione penale

Corte Europea dei diritti dell'Uomo, Strasburgo, 7 luglio 2022

Il ricorrente è un avvocato. Il 18 aprile 2004 ha sporto denuncia penale in cui affermava di essere stata aggredita dal marito.

Il 19 gennaio 2007 DP ha visitato l'ufficio del ricorrente per discutere della loro separazione. La ricorrente era assistita dal cognato, L.S., e da un collega presente in una stanza attigua. Durante la discussione, D.P. ha tentato di aggredire la ricorrente e ha ferito a una gamba L.S. con un coltello quando quest'ultima era intervenuta per difenderla. La sera stessa il ricorrente ha sporto denuncia presso la stazione di polizia. Non sono stati adottati provvedimenti cautelari nei confronti del D.P.

Sono quindi seguite una serie di denunce e procedimenti penali, terminati con la dichiarazione di prescrizione del reato da parte della Corte d'Appello con sentenza di giugno 2016.

La donna ha **citato in giudizio lo Stato Italiano per violazione della convenzione dei diritti umani per mancanza di diligenza da parte delle autorità nazionali**, in un primo periodo, **intervenute tardivamente nell'applicazione di una misura cautelare**, cioè 22 mesi dopo l'aggressione con coltello alla ricorrente da parte del marito e **mancanza di valutazione immediata e propositiva di l'esistenza di un rischio reale ed immediato di violenza domestica ricorrente nei confronti del ricorrente**, nonché, in un secondo periodo, **per mancanza di diligenza delle autorità nazionali nel processo contro il marito.**

La Corte ha stabilito che **il modo in cui le autorità nazionali**, da un lato, sulla base dei meccanismi di limitazione dei reati propri della disciplina nazionale, **hanno mantenuto un sistema in cui la prescrizione è strettamente connessa all'azione giudiziaria, anche dopo l'avvio del procedimento**, e – dall'altro – **hanno condotto un procedimento penale con una passività giudiziaria incompatibile con tale disciplina**, non si può dire per soddisfare i requisiti dell'articolo 3 della Convenzione (vedi, mutatis mutandis, W. c. Slovenia, n. 24125/06, §§ 66-70, 23 gennaio 2014, P.M. c. Bulgaria, n. 49669/07, §§ 65-66, 24 gennaio 2012, e M.C. e AC, sopra citati, §§ 120-125).

Quindi ha ritenuto:

- che **vi sia stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione nel suo aspetto sostanziale per quanto riguarda il periodo dal 19 gennaio 2007 al 21 ottobre 2008;**
- che **vi sia stata una violazione dell'articolo 3 della Convenzione nel suo aspetto procedurale.**

<https://iusmanagement.org/2022/07/13/violenza-sulle-donne-litalia-condannata-per-la-lentezza-del-sistema-e-per-la-prescrizione-dellazione-penale/>
[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-218130%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-218130%22]})

Presupposti della formazione del silenzio-assenso. Pronuncia del Consiglio di Stato.

Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. dell' 8 luglio 2022, n. 5746.

Il silenzio-assenso si forma anche quando l'attività oggetto del provvedimento di cui si chiede l'adozione non è conforme alle norme che ne disciplinano lo svolgimento, e ciò in ragione dell'obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore – rendere più spediti i rapporti tra amministrazione e cittadini, senza sottrarre l'attività al controllo dell'amministrazione –, **che viene realizzato stabilendo che il potere (primario) di provvedere viene meno con il decorso del termine procedimentale, residuando la sola possibilità di intervenire in autotutela sull'assetto di interessi formatosi silenziosamente.**

Dai requisiti di validità– il cui difetto non impedisce il perfezionarsi della fattispecie – **va distinta l'ipotesi della radicale 'inconfigurabilità' giuridica dell'istanza: quest'ultima, cioè, per potere innescare il meccanismo di formazione silenziosa dell'atto, deve essere quantomeno aderente al 'modello normativo astratto' prefigurato dal legislatore.**

Secondo la sentenza in commento, **il dispositivo tecnico denominato 'silenzio-assenso' risponde ad una valutazione legale tipica in forza della quale l'inerzia 'equivale' a provvedimento di accoglimento** (tale ricostruzione teorica si lascia preferire rispetto alla tesi 'attizia' del silenzio, che appare una fictio non necessaria). **Tale equivalenza non significa altro che gli effetti promananti dalla fattispecie sono sottoposti al medesimo regime dell'atto amministrativo.** Con il corollario che, ove sussistono i requisiti di formazione del silenzio-assenso, **il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge.**

Reputare, invece, che la fattispecie sia produttiva di effetti **soltanto ove corrispondente alla disciplina sostanziale**, significherebbe sottrarre i titoli così formati alla **disciplina della annullabilità**.

Inoltre, l'impostazione di "convertire" i **requisiti di validità della fattispecie 'silenziosa' in altrettanti elementi costitutivi necessari al suo perfezionamento**, vanificherebbe in radice **le finalità di semplificazione dell'istituto**.

L'obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore – rendere più **spediti i rapporti tra amministrazione e cittadini, senza sottrarre l'attività al controllo dell'amministrazione – viene realizzato stabilendo che il potere (primario) di provvedere viene meno con il decorso del termine procedimentale**, residuando successivamente la sola possibilità di intervenire in autotutela sull'assetto di interessi formatosi 'silenziosamente'. **L'ammissibilità di un provvedimento di diniego tardivo si porrebbe anche in contrasto con il principio di «collaborazione e buona fede» (e, quindi, di tutela del legittimo affidamento) cui sono informate le relazioni tra i cittadini e l'Amministrazione (ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990)**. Resta fermo che **il silenzio-assenso non costituisce una modalità 'ordinaria' di svolgimento dell'azione amministrativa, bensì costituisce uno specifico 'rimedio' messo a disposizione dei privati a fronte della inerzia dell'amministrazione, come confermato dall'art. 2, comma 9, della legge n. 241 del 1990**, secondo cui «[l]a mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente».

Nello stesso senso depone anche **l'obbligo di provvedere** (sia pure redatto in forma semplificata) **rispetto alle domande manifestamente irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondate, sancito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990**.

Il Consiglio di Stato si esprime sulla disciplina della revisione dei prezzi.

Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 7 luglio 2022, n. 5667.

La revisione prezzi (al tempo disciplinata per gli appalti di servizi o forniture dall'art. 115 d.lgs. n. 163 del 2006 che ha recepito la disposizione di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537) **si applica ai contratti di durata, ad esecuzione continuata o periodica**, trascorso un determinato periodo di tempo **dal momento in cui è iniziato il rapporto e fino a quando lo stesso**, fondato su uno specifico contratto, **non sia cessato ed eventualmente sostituito da un altro**. Con la **previsione dell'obbligo di revisione del prezzo i contratti di forniture e servizi sono stati muniti di un meccanismo** che, a cadenze determinate, **comporti la definizione di un «nuovo» corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto**, conseguente alla dinamica dei prezzi registrata in un dato arco temporale, **con beneficio per entrambi i contraenti**. L'istituto della revisione dei prezzi, in particolare, ha la finalità di **salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa** e al contempo essa è **posta a tutela dell'interesse dell'impresa a non subire l'alterazione dell'equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi sopraggiunte durante l'arco del rapporto**. L'istituto della revisione prezzi si atteggia secondo un **modello procedimentale volto al compimento di un'attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale**.

La revisione prezzi, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016, **non è obbligatoria come nella previgente disciplina** (artt. 114 e 133 del d.lgs. n. 163/2006), **ma opera solo se prevista dai documenti di gara**.

La mancata previsione della revisione prezzi, al pari della mancata previsione del compenso revisionale, è pienamente conforme al diritto europeo.

La disciplina delle riserve non è applicabile all'ipotesi della revisione dei prezzi, in ragione della diversa natura dei due istituti.

L'artificioso frazionamento dell'appalto non è di per sé abuso d'ufficio

Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 26625 dell'11 luglio 2022

E' ipotizzato che X, allo scopo di **eludere la normativa sugli appalti, avesse artificiosamente parcellizzato i lavori per realizzare opere invece omogenee, così da procedere all'affidamento diretto degli stessi, favorendo intenzionalmente un'impresa, cui avrebbe in tal modo assicurato un ingiusto vantaggio patrimoniale.**

In questa sede si prescinde dalla questione se X abbia eluso la normativa in oggetto, giudizio che peraltro implicherebbe una ricostruzione in fatto e che sarebbe quindi interdetta a questa Corte. **Interessa piuttosto osservare che l'area applicativa della fattispecie dell'art. 323 cod. pen. non può essere fatta coincidere sic et simpliciter con l'elemento della violazione di legge.** Come noto, la fattispecie di **abuso di ufficio** è stata oggetto di plurimi interventi legislativi volti a circoscriverne l'ambito applicativo, allo scopo di evitare un'indebita sovrapposizione tra vizio dell'atto amministrativo e area di rilevanza criminale, nonché nel rispetto del principio di sussidiarietà del diritto penale. Ai fini della sua configurazione, sul piano dell'elemento oggettivo, è dunque richiesto che, in conseguenza della violazione di legge, l'agente procuri altresì, per sé o per altri, un vantaggio patrimoniale che il legislatore caratterizza come "ingiusto".

La più recente giurisprudenza di questa Corte **ha peraltro chiarito che il requisito in oggetto non può formalisticamente coincidere con il riflesso della condotta posta in violazione di legge, pena la vanificazione di un elemento costitutivo della fattispecie** (Sez. 6, n. 26429 del 14/04/2021, Ronconi c/Ferrigno, Rv. 281582; Sez. 6, n.12075 del 06/02/2020, Stefanelli, Rv. 278723; Sez. 6, n. 47978 del 27/10/2009, Calzolari, Rv. 245447), **la cui previsione mira appunto a circoscrivere il campo applicativo della fattispecie rispetto all'area della mera illiceità amministrativa, garantendo, specularmente, il rispetto del principio di offensività penale.** Il predicato dell'ingiustizia esige, di conseguenza, una **lettura in chiave sostanziale, dovendo denotare la contrarietà del danno o del vantaggio ad un interesse reale della pubblica amministrazione.**

Nel caso di specie, il vantaggio non era, all'evidenza, "ingiusto". Quanto all'affidamento delle opere di ristrutturazione dello stadio, l'assegnazione, alla medesima ditta, di lavori aggiuntivi e diversi era stata suggerita da esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento della prima deliberazione.

<https://iusmanagement.org/2022/07/13/lartificioso-frazionamento-dellappalto-non-e-di-per-se-abuso-dufficio/>

<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20220711/snpen@s60@a2022@n26625@tS.clean.pdf>

Affidamenti in house ed obblighi della S.A. nei confronti dell'ANAC

Cons. St., sez. I, 1 luglio 2022, n. 1142 – Pres. Troiano, Est. Carpentieri

In caso di affidamento in house, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori **non sono soggetti al regime di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33 del 2013, nelle forme e secondo le modalità da ultimo precisate dalla legge n. 108 del 2021 di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021**, in sede di modifiche apportate ai commi 1 e 2 dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici, **non ricorrendo le ragioni sottese alla previsione all'esercizio delle correlate funzioni di vigilanza spettanti, essenzialmente rinvenibili nella tracciabilità dei flussi finanziari erogati dalle pubbliche amministrazioni a favore di operatori privati.**

L'ANAC può assoggettare all'obbligo contributivo di cui all'art. 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005 gli affidamenti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori a proprie società in house, **non valendo in senso contrario i rilievi del trattamento differenziato e peggiorativo rispetto a fattispecie contrattuali analoghe e del potenziale aggravio su bilanci pubblici.**

<https://www.giustizia-amministrativa.it/-/affidamenti-in-house-ed-obblighi-della-s.a.-nei-confronti-dell-anac>

Diritto di accesso difensivo agli atti propedeutici all'adozione di una interdittiva antimafia. Pronuncia del TAR Bologna

TAR Bologna, Sez. I, sent. del 5 luglio 2022, n. 537.

L'accesso difensivo ai sensi degli art. 22 e seg. L.241/90 agli atti propedeutici all'adozione di una interdittiva antimafia può essere negato o differito ai sensi del D.M. 16 marzo 2022 soltanto **previa indicazione da parte della Prefettura di prevalenti esigenze attinenti alla sicurezza pubblica che impediscono in concreto la divulgazione del documento.**

L'art. 3 lett. c) del D.M. 16 marzo 2022, secondo cui sono **sottratti al diritto d'accesso "i documenti istruttori inerenti ai procedimenti relativi al rilascio della documentazione antimafia, nonché i documenti, comunque prodotti o acquisiti, la cui conoscenza può pregiudicare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata, e i provvedimenti prefettizi in materia di antimafia"**, deve essere interpretato in armonia con la **disciplina normativa sovraordinata** ovvero con gli artt. 41 della Carta dei diritti fondamentali di Nizza (**diritto ad una buona amministrazione**), 6 della Convenzione EDU e 111 Cost. (**diritto ad un processo equo**).

Sotto il versante comunitario, **non può negarsi il collegamento quanto meno indiretto tra disciplina nazionale in tema di interdittive contenuta nel Codice antimafia (d.lgs. 159/2011 e s.m.) ed il diritto eurounitario, quale presupposto per l'applicazione della Carta di Nizza (ex multis Corte Costituzionale 11 marzo 2011, n. 80) in quanto le misure interdittive oltre a costituire una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. III, 11 settembre 2017, n. 4286; id. sez. III, 22 marzo 2017, n. 1312) mirano a espungere dal mercato le imprese esposte ad infiltrazione mafiosa e, dunque, a tutelare la concorrenza tra gli operatori economici presidiata dal Trattato U.E. (in questo senso Consiglio di Stato sez. III, 25 ottobre 2021, n.7165)** La **recente novella di cui al decreto legge n. 152 del 6 novembre 2021 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e per la prevenzione dalle infiltrazioni mafiose” convertito nella legge 233/2021 (applicabile “ratione temporis” alla presente controversia ai sensi dell’art. 52 del decreto legge), pur nulla innovando in tema di diritto di accesso, ha indubbiamente potenziato le garanzie procedurali introducendo sia misure di self cleaning, sia il nuovo istituto della prevenzione collaborativa**, al fine di relegare l’interdittiva antimafia ad extrema ratio, secondo le indicazioni provenienti dalla più recente giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. III, 10 agosto 2020, n. 4979).
E’ ovvia **la rilevanza del pieno accesso documentale anche al fine di garantire la piena operatività delle nuove disposizioni, nell’ambito di un rapporto di collaborazione (vedi anche l’art. 1 c. 2-bis L.241/90 come aggiunto dal d.l. 76/2020) tra la Prefettura e l’impresa nei cui confronti è stato aperto un procedimento di interdittiva.**

Non è pantouflage se il funzionario pubblico è messo in aspettativa per ricoprire nuovo incarico

Parere ANAC discusso il 6 luglio 2022

Anac è intervenuta in merito a un **caso sollevato dal Ministero della Cultura** riguardante l'eventuale fattispecie di pantouflage, qualora il Segretario Generale del Ministero venisse nominato Presidente del Consiglio di gestione della Siae, Società Italiana degli Autori ed Editori. La richiesta di parere, avanzata dal Ministero, è stata discussa nel Consiglio dell'Autorità dello scorso 6 luglio 2022.

Anac ha accertato che il Segretario generale del Ministero risulta attualmente collocato in aspettativa dal ruolo di funzionario. Se venisse nominato Presidente del Consiglio di gestione della Siae, - scrive l'Autorità **“potrà essere collocato in aspettativa senza assegni per la durata del mandato”**. **Tale azione è di per sé idonea “ad evitare l'incompatibilità fra i due incarichi”**. **Infatti, motiva Anac, non dà luogo ad una cessazione del rapporto di lavoro come intesa dal decreto legislativo N. 165/2001 (quello che regola i casi di pantouflage) “poiché implica la sola interruzione del rapporto organico, ma non anche quella del rapporto di servizio che, pertanto, resta immutato”**.

L'Autorità evidenzia inoltre che “il Ministero della Cultura esercita attività di vigilanza nei confronti della Siae”. Quindi, “esercita controllo sugli atti amministrativi a carattere autoritativo”. La Siae è poi un ente pubblico economico a base associativa, che si configura come società collettiva di gestione del diritto d'autore. **Per Anac, quindi, il caso di pantouflage non si applica, “anche per la peculiare procedura di nomina del Presidente della Siae”, che avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministro della Cultura e con quello dell'Economia, sentite le commissioni parlamentari competenti.**

Nessun punteggio per le opere aggiuntive non previste nell'offerta a base d'asta

Atto del Presidente ANAC del 10 maggio 2022

Le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto al progetto esecutivo a base d'asta, questo per evitare distorsioni nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Né le opere aggiuntive possono servire a colmare lacune o errori progettuali. È quanto ribadito dall'Anac in un atto del presidente Giuseppe Busia approvato al termine dell'istruttoria su un appalto per i lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico del comune di Morcone, nel beneventano.

L'istruttoria nasce dall'esposto di alcuni consiglieri di minoranza che hanno trasmesso all'Anac un documento anonimo in cui si sostiene **che per l'adeguamento sismico della palestra della scuola sarebbero state commesse le stesse irregolarità procedurali che avevano caratterizzato un primo stralcio dell'intervento riguardante i lavori di adeguamento dell'intero edificio scolastico.** Irregolarità tali da comportare la **revoca del finanziamento di tre milioni di euro da parte del ministero dell'Istruzione.** In quella occasione l'Anac con la delibera n. 1075 del 2 dicembre 2020 aveva contestato l'ampiezza delle modifiche apportate dal soggetto aggiudicatario che avevano di fatto stravolto il progetto posto a base di gara.


Per l'Autorità, **nel bando di gara riguardante la palestra, non ci sono criticità tali da portare, come nel caso del primo bando, alla revoca del finanziamento.** Anche nel caso della palestra è prevista la possibilità per le imprese partecipanti di **apportare modifiche al progetto esecutivo posto a base di gara, ma in questo caso l'ampiezza delle modifiche consentite non pare tale da comportare uno stravolgimento.** I rilievi dell'Autorità qui riguardano il fatto che **il Raggruppamento temporaneo di impresa (Rti) aggiudicatario abbia incluso numerose offerte aggiuntive nella propria offerta grazie alle quali avrebbe ottenuto la gara.** Il codice appalti, ricorda Anac, stabilisce che, **in caso di lavori aggiudicati col criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto a base della gara.** **L'assegnazione di punteggi alle opere aggiuntive conduce a una duplice valutazione del ribasso e a una inevitabile distorsione.** Nel verbale di gara, sottolinea Anac, non è chiarito se le offerte aggiuntive siano state oggetto di valutazione.

Inoltre l'Autorità osserva che, **stando alla documentazione presentata dalle imprese aggiudicatarie, le opere aggiuntive sono state inserite per ovviare a lacune del progetto posto a base di gara: è previsto che la nuova palestra sia realizzata su un pendio e in prossimità di un muro di contenimento stradale.**Si tratta infatti di un'opera di contenimento che, per quanto non di eccessivo impegno tecnico, necessita di elaborazioni geologiche, strutturali, grafiche, contabili per le quali le imprese si sono dovute dichiarare disponibili a richiedere e ottenere le autorizzazioni necessarie.

Anac sollecita il Comune a rivalutare gli atti di gara in relazione alla effettiva valorizzazione delle offerte aggiuntive dell'impresa aggiudicataria, e in generale di tutti gli operatori economici partecipanti, e ad effettuare ogni opportuna valutazione rispetto alle lacune e al possibile errore progettuale. Il termine per trasmettere all'Anac gli esiti della valutazione è di trenta giorni, trascorsi i quali l'Autorità avvierà il procedimento sanzionatorio e il deferimento al Consiglio.

<https://www.anticorruzione.it/-/nessun-punteggio-per-le-opere-aggiuntive-non-previste-nell-offerta-a-base-d-asta>

La dottrina



L'irrealistico approccio aziendalistico alle riforme della pubblica amministrazione



<https://luigioliveri.blogspot.com/2022/07/lirrealistico-approccio-aziendalistico.html>

I servizi pubblici locali: Le scelte gestionali della pubblica amministrazione

IL DIRITTO AMMINISTRATIVO *Rivista giuridica*

<https://www.ildirittoamministrativo.it/I-servizi-pubblici-locali-Le-scelte-gestionali-della-pubblica-amministrazione/ted893>

Aspetti critici della riforma della responsabilità erariale

IL DIRITTO AMMINISTRATIVO Rivista giuridica

<https://www.ildirittoamministrativo.it/Aspetti-critici-della-riforma-della-responsabilit%C3%A0-erariale-Gargiulo/ted890>

Il futuro del diritto alla protezione dei dati. un diritto soggetto ad un'incessante evoluzione tecnologica e sociale



http://www.salvisjuribus.it/il-futuro-del-diritto-alla-protezione-dei-dati-un-diritto-soggetto-ad-unincessante-evoluzione-tecnologica-e-sociale/?feed_id=120&_unique_id=62ca95bae13d1&fbclid=IwAR3alx7B8S1LuDvUGyMTI3IkYm-KHzwHn7qibPYYUF4QsuVKrRDkr1Nslo8

Doppio cognome e stereotipi di genere nella società e nel diritto



<https://www.studiocataldi.it/articoli/44835-doppio-cognome-e-stereotipi-di-genere-nella-societa-e-nel-diritto.asp>

La costituzionalizzazione simbolica degli animali nella revisione dell'art. 9

AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO

un laboratorio formativo e sperimentale

Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"

Direttore Professor Giuseppe di Gaspare

<https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2022/07/08/la-costituzionalizzazione-simbolica-degli-animali-nella-revisione-dellart-9/>

Le novità legislative sul pubblico impiego – Il DL n. 36/2022 convertito in Legge n. 79/2022



<https://www.eticapa.it/eticapa/le-novita-legislative-sul-pubblico-impiego-il-dl-36-2022-convertito-in-legge-n-79-2022/>

Conclusione



“La capacità di imparare è un dono, l'abilità di imparare un talento, la volontà di imparare una scelta”
(Brian Herbert)

“Grazie per averci seguito...
Ci trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

<https://www.youtube.com/user/omniavis>

Simona Anzani

